

L'art. 35, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, del DPR n. 404 del 2001, prevede che *"l'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni,*

nella home page dell'eventuale sito web

e in ogni altro documento ove richiesto ...".

Ebbene, se il titolare di partita IVA ha un sito web, **anche se non lo utilizza per prestare o servizi ma solo per scopi pubblicitari**, in esso e precisamente nella home page, deve sempre (e a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività) indicare il numero della sua partita IVA. In tal senso già si esprime la Agenzia delle Entrate con la risoluzione 60/E del 16/5/2006.

(aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it)